

N. 00647 AGNELLI TIPIESSE BG **VIDEX GROTTAZZOLINA FM** **2-3**
(25-20/25-17/26-28/20-25/12-15)
Arbitri: ARMANDOLA CESARE-GIGLIO ANTHONY

Serie A3 /M Girone A

N. 01148 MONGE-GERBAUDO CN **ABBA PINETO TE** **0-3**
(26-28/17-25/15-25)

Arbitri: PRISTERA' RACHELA-PAPAPIETRO EUSTACHIO

N. 01149 VIGILAR FANO PU **SOL LUCERNARI VI** **3-1**
(23-25/25-23/25-17/25-18)

Arbitri: MAZZARA' ANTONIO-ANGELUCCI CLAUDIA

N. 01150 GEETIT BOLOGNA **VOLLEYTEAM SAN DONA VE** **3-0**
(25-20/25-19/25-18)

Arbitri: SCARFO' FABIO-DELL'ORSO ALBERTO

N. 01151 T.M.B.MONSELICE PD **MOYASHI GARLASCO** **1-3**
(17-25/19-25/25-23/17-25)

Arbitri: MAROTTA MICHELE-LICCHELLI ANTONIO

N. 01152 MEDSTORE TUNIT MC **STADIUM P.MIRANDOLA** **3-1**
(25-23/21-25/25-23/25-20)

Arbitri: MANNARINO MATTEO-GROSSI DARIO

N. 01153 GAMMACHIMICA BRUGHERIO **WIMORE PARMA** **1-3**
(23-25/25-16/24-26/18-25)

Arbitri: POLENTA MARTIN-CECCONATO LUCA

N. 01154 DA ROLD LOGISTICS BL **ERMGROUP SAN GIUSTINO** **3-2**
(21-25/25-20/17-25/25-16/15-11)

Arbitri: BASSAN FABIO-PASIN MARCO

Serie A3 /M Girone B

N. 01330 AURISPA LIBELLULA LE **WOW GREEN HOUSE AVERSA** **3-1**
(25-22/25-17/21-25/27-25)

Arbitri: GRASSIA LUCA-ADAMO GIORGIA

N. 01331 QUANTWARE NAPOLI **FARMITALIA CT** **3-1**
(19-25/25-21/25-15/25-22)

Arbitri: STELLATO GIUSEPPINA-AUTUORI ENRICO

N. 01332 OMIFER PALMI RC **MAURY'S COMCAVI VT** **3-0**

(25-23/25-20/25-23)

Arbitri: MORGILLO DAVIDE-TALENTO MATTEO

N. 01333 AVIMECC MODICA RG LEO SHOES CASARANO LE 1-3

(20-25/22-25/30-28/19-25)

Arbitri: GIORGIANNI GIOVANNI-STANCATI WALTER

N. 01334 SIECOSERVICE ORTONA CH SHEDIRPHARMA SORRENTO 3-0

(25-23/25-16/25-15)

Arbitri: USAI PIERA-GIULIETTI FABRIZIO

N. 01336 SMI ROMA M2G GREEN STAMPLAST BA 3-1

(25-20/25-12/21-25/25-23)

Arbitri: GUARNERI ROBERTO-LANZA CLAUDIA

Ha adottato i seguenti provvedimenti

Gara A2 /M Gara N. 00642 Squadra: CONAD REGGIO EMILIA

Provvedimento: Richiamo

per assenza del secondo allenatore in panchina

Gara A3 /M/Girone A Gara N. 01154 Squadra: DA ROLD LOGISTICS BL

Dirigente: ZANOLLI ENRICO (537652)

Provvedimento: Sospensione da ogni attività Federale dal 03/03/2023 Al 17/03/2023

per comportamento ripetutamente protestatario e, in una occasione, offensivo, nei confronti dell'operato del primo arbitro nel corso della gara (recidiva)

Gara A3 /M/Girone A Gara N. 01154 Squadra: DA ROLD LOGISTICS BL

Provvedimento: Multa Euro 500

per aver un proprio dirigente non a referto meritato la sanzione della sospensione da ogni attività federale

GARA N° 1332 – A3M – OMIFER PALMI RC – MAURY'S COMCAVI VT del 25/02/2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

Letti gli atti ufficiali e l'istanza fatta pervenire a questo Ufficio dal sodalizio **MAURY'S COMCAVI VT** (POLISPORTIVA TUSCANIA SSD a R.L). in merito ad una riferita irregolarità regolamentare nello svolgimento dell'incontro in oggetto siccome riferita tale da compromettere l'omologa della gara con il risultato conseguito sul campo, nonché recepita la memoria ex Art. 25 Reg. Giurisdizionale trasmessa dal sodalizio

avversario SSD Franco Tigano Palmi

CONSIDERATO

- che il sodalizio Polisportiva Tuscania SSD ARL, nel merito, ha in atti eccepito una errata annotazione a referto da parte del segnapunti sull'effettivo punteggio conseguito sul campo nel corso del 1° set, siccome tale da aver prodotto in danno del sodalizio istante una alterazione del punteggio conclusivo del set e, più in generale, pregiudizio al regolare andamento dell'incontro;
- che il sodalizio istante, altresì, ha lamentato che il suddetto vizio, nonostante contestazione nell'immediatezza dell'evento, non è stato poi confacentemente emendato dalla coppia arbitrale a seguito degli espletati controlli;

Tutto ciò considerato

OSSERVA

Facendo richiamo al tenore di pregressi provvedimenti pubblicati in tema da parte di questo Ufficio, si è preliminarmente e nuovamente a rinviare alle formalità che regolano, a pena di prescritta inammissibilità, la fase preannunciativa e quella di conferma della prima fase di istanza avverso l'omologa dell'incontro, così come esaurientemente rassegnate nell'Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale. A mente di tali prescrizioni, portandoci all'esame del caso concreto portato all'attenzione di questo Ufficio, appare evidente come il Sodalizio reclamante non abbia regolarmente confermato l'istanza per iscritto a fine gara, ai sensi del 4° comma dell'Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale.

La conseguente inammissibilità dell'istanza rende superfluo e indifferente, rispetto al comunque da decidersi in via preliminare, lo scrutinio delle censure di merito esposte a corredo della stessa, così come degli altri motivi di inammissibilità contrapposti in memoria dal Sodalizio SSD Franco Tigano Palmi.

Per i suddetti motivi, visto il comma 4 dell'Art. 23 del Regolamento Giurisdizionale

DELIBERA

di respingere l'istanza presentata dal Sodalizio POLISPORTIVA TUSCANIA SSD a R.L., in quanto preliminarmente inammissibile, e di omologare l'incontro in oggetto con il risultato conseguito sul campo.

Affisso in Roma il 02/03/2023

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

F.to Avv. Marco Stefano Marzano